

**Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2020-2021**

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.	Data ricezione quesito	Quesito	Risposta
1	09-ago-19	<p>Domanda:</p> <p>Si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale, l'operatore economico che partecipi a tutti e tre i lotti con la stessa forma, possa presentare un unico plico esterno contenente, un'unica busta A per la documentazione amministrativa, e una busta B per l'offerta economica contenente al suo interno tante buste sub B quanti sono i lotti ai quali l'operatore parteciperà.</p>	<p>L'art. 13.8 del Disciplinare di gara, richiamato espressamente dell'art. 19.1 del medesimo Disciplinare, prevede che: <i>«Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate. Entrambe le due buste riportano all'esterno la sola denominazione o ragione sociale dell'operatore economico o degli operatori economici associati, nonché rispettivamente le seguenti diciture: "Busta A – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa" "Busta B – Offerta economica".</i></p> <p><i>La "Busta B", a sua volta, conterrà tante buste "sub B" quanti sono i lotti per i quali l'operatore economico intende concorrere.»</i></p> <p>Nel caso di partecipazione per più lotti, ai sensi dell'art. 13.8 del Disciplinare è quindi prevista la presentazione di un unico plico, con un'unica Busta A e un'unica Busta B recante quest'ultima all'interno tante buste "sub B" quanti sono i lotti per i quali si concorre, che riportino le diciture espressamente indicate dal Disciplinare di Gara per ciascuna busta contenente offerta economica e predisposte conformemente alla modalità di presentazione dell'offerta economica.</p> <p>Si rammenta a tal fine che ai sensi dell'art. 19.2 <i>«E' allegato all' offerta economica un documento di identità del/i sottoscrittore/i»,</i> che quindi andrà accluso in ciascuna busta "sub B".</p>

2	13-ago-19	<p>Domanda:</p> <p>In riferimento alla richiesta di fornire prodotti le cui scadenze non siano inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi, ed alla richiesta di dichiarare l'impegno a fornire prodotti le cui scadenze non siano inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi. Si precisa che tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. rispettabili farmacie emettendo relativa nota di credito</p>	<p>In relazione al contenuto del disciplinare di cui all' art. 17, c. 1, 3^a alinea, si conferma che restano ferme in via ordinaria le condizioni ivi previste. Ciò premesso, di caso in caso, sarà concordato con la farmacia richiedente l' eventuale motivata eccezione, fatto salvo l' impegno del fornitore al ritiro del prodotto.</p>
3	14-ago-19	<p>Domanda:</p> <p>In riferimento al seguente capoverso dell'art. 7 del disciplinare di gara Mezzi di Prova mentre per i requisiti di capacità economica finanziaria, vale l'indicazione del fatturato di cui al precedente art. 6.3, comma 1 (cfr. di tale allegato la Parte I, lett. c). Si segnala che l'articolo riferito alla capacità economica finanziaria è il 6.4 e non il 6.3.</p>	<p>Si conferma che il richiamo effettuato nel disciplinare dall' art. 7 al precedente art. 6.3 è da intendersi "al precedente art. 6.4."</p>

4	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 11 Art. 6.4. comma 1: Premessa: Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che abbiano, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre specificati nella domanda di partecipazione. Domanda: La dicitura "fatturato minimo annuo" deve intendersi come "fatturato annuo generale" oppure "fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto"?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6.4 comma 1 del disciplinare di gara sono ammessi alla procedura gli operatori che abbiano, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi finanziari chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre specificati nella domanda di partecipazione, come tale intendendosi il fatturato complessivo, e non nel settore di attività oggetto di appalto, trattandosi di requisito di capacità economica generale.</p>
5	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 11 "Art. 7 – Mezzi di prova" comma 1: Premessa: Per la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, vale l'indicazione del fatturato di cui al precedente art. 6.3, comma 1 (cfr. di tale allegato la Parte I, lett. c) Domanda: L'allegato XVII al decreto legislativo n. 50 del 2016 alla Parte I "Capacità economica e finanziaria" lett. c) recita come segue: una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili" Si chiede pertanto espressa indicazione del fatturato da specificare</p>	<p>Si precisa che il rinvio di cui all'art. 7 comma 1 del disciplinare di gara all'art. 6.3 comma 1, deve intendersi riferito all'art. 6.4 comma 1 e, quindi, al fatturato annuo generale e non al fatturato specifico, che è indicato nei requisiti di capacità tecnica.</p>

	6 02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 13 “Art. 11 – Subappalto” comma 9: Premessa: L’attività e le modalità di consegna dei prodotti oggetto di fornitura rientra tra le prestazioni contrattuali subappaltabili e come tale non può qualificarsi alla stregua di contratti continuativi di cooperazione di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis, del codice dei contratti pubblici</p> <p>Domanda: Il Correttivo del Codice Appalti, D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 in vigore dal 20 maggio, Art. 105 comma 3 lett. c-bis) recita come segue: Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.</p> <p>Si chiede conferma che tali tipologie di contratti, ossia contratti sottoscritti precedentemente alla indizione della procedura aperta, vengono esclusi dall’ambito applicativo del subappalto.</p>	<p>Si conferma che le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura non configurano subappalto, fermo restando che la consegna dei prodotti oggetto di fornitura alle farmacie di cui trattasi non costituisce comunque una prestazione resa in favore dei soggetti affidatari e come tale non può qualificarsi come contratto continuativo di cooperazione ai sensi dell’art. 105 c. 3 lett. c-bis d.lgs. 50/2016.</p>
--	-------------	--	--

7	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 19 “Art. 16 – Documento di Gara Unico Europeo” comma 3: Premessa: Il Documento di Gara Unico Europeo pubblicato sul sito istituzionale di Confservizi Cispel Lombardia risulta mancante di alcune sezioni e precisamente: - Parte II: Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”; Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento; - Parte IV “Criteri di selezione”: tutte le sezioni $\alpha - A - B - C - D$. Domanda: Il modello DGUE, redatto digitalmente e salvato su chiavetta USB o CD/DVD, deve essere integrato delle sezioni mancanti?</p>	<p>Le dichiarazioni di cui alla Parte II sez. C e D e Parte IV sez. $\alpha - A - B - C - D$ del DGUE sono ricomprese, aggiornate alle previsioni di cui al d.lgs. 56/2017, nell’allegato 1 al disciplinare di gara che deve essere compilato da ciascun operatore economico. Rimane salva la facoltà del concorrente di allegare DGUE completo delle sezioni espunte, ferma restando la necessità di compilare l’allegato 1 al disciplinare.</p>
8	02-set-19	<p>Disciplinare di gara pag. 21 “Art. 18 – Documentazione a corredo” comma I): Premessa: Il tabulato, in formato cartaceo o digitale, relativo agli altri prodotti che il concorrente vende alla farmacia con l’indicazione dei prezzi di cessione al netto dell’Iva, senza alcuna indicazione di sconto Domande: a) In caso di presentazione del tabulato in formato digitale, salvato su chiavetta USB o CD/DVD, è corretto il formato excel ed al file deve essere apposta firma digitale e marca temporale? b) In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il tabulato relativo agli altri prodotti deve essere identico per tutti i componenti del RTI? c) In caso affermativo, può essere allegato un unico CD oppure ogni componente del RTI deve allegare il proprio tabulato? d) E’ corretto allegare il tabulato relativo agli altri prodotti nella Busta “A” della documentazione amministrativa, trattandosi, anche senza indicazione di sconto, di documentazione avente “carattere economico” costituita da un listino prezzi?</p>	<p>Risposte: a) In relazione all’art. 18, c. 1, lett. I) del disciplinare di gara, si precisa che la presentazione del tabulato prezzi altri prodotti potrà avvenire in formato excel con firma digitale e relativa marca temporale. b) In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento il tabulato prezzi altri prodotti dovrà essere presentato da ciascun componente del raggruppamento, con i prodotti e i prezzi di cessione al netto di Iva, senza alcuna indicazione di sconto, praticati dal componente del raggruppamento. d) Il tabulato prezzi riferito agli altri prodotti è inserito nella busta “B”.</p>

9	02-set-19	<p>Disciplinare di gara pag. 19 “Art. 17 – Dichiarazioni integrative” comma 1): Premessa: Di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia; Disciplinare di gara pag. 22 “Art. 19 – Contenuto della busta sub B – Offerta economica” comma 5): Premessa: In virtù dello sconto praticato per i farmaci di classe 1 e classe 2 l’aggiudicatario acquisisce la fornitura dei farmaci in Classe 3 impegnandosi allo sconto dichiarato in gara. Domanda: Essendo i prodotti di cui alla Classe 3 quotati al prezzo di cessione alle farmacie e non al prezzo di vendita al pubblico da banca dati, occorrerebbe prevedere la possibilità di una rivisitazione periodica del listino in conseguenza delle eventuali variazioni di prezzo praticate dalle Aziende Produttrici nel biennio di durata dell’appalto. Si richiedono chiarimenti in merito.</p>	<p>La revisione prezzi si applica in corso di esecuzione dell’appalto nei limiti in cui è ammessa dalla disciplina di settore e sempre che le eventuali variazioni prezzi siano state applicate dall’azienda produttrice al fornitore.</p>
10	05-set-19	<p>la presente per chiedere se è corretta l’interpretazione di quanto riportato a pag.8 del capitolato che a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, l’aggiudicatario si impegna a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19,30) del giorno stesso. Inoltre si chiede di specificare gli orari delle 2 consegne giornaliere da garantire.</p>	<p>L’ art. 17, c. 1, 5^a alinea del disciplinare di gara, precisa che : «A richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00, di impegnarsi a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19.30)». Ciò precisato non sono stati richiesti orari predefiniti e generalizzati per le altre due consegne giornaliere da garantire, predefinendo quindi il fornitore con la farmacia tale aspetto all’ interno dell’ orario giornaliero.</p>

11	05-set-19	<p>la presente per chiedere di specificare rispetto a quale prezzo di riferimento, lo sconto minimo del 2,50%, relativo alla Fornitura di parafarmaci ed altri prodotti, deve essere parametrizzato</p>	<p>Come da art. 19, c. 5, 1° periodo e ultimo periodo del disciplinare di gara, lo sconto del 2,50% è riferito al listino prezzi praticato dal fornitore</p>
12	09-set-19	<p>Con la presente siamo a chieder cortesemente informazioni e chiarimenti in merito alla gara di cui all'oggetto. Piu' precisamente disciplinare, art.11 – subappalto. L'attività di consegna farmaci presso le farmacia nel ns caso vengono effettuate anche da aziende autotrasportatori c/terzi, regolarmente iscritte e con contratto in essere con la ns Società. Chiediamo se tale servizio sia da indicare e se da considerare subappalto. Per eventuale ultimo caso quale documentazione da allegare.</p>	<p>Nell' ipotesi in cui le consegne dal grossista alla farmacia siano effettuate anche da aziende autotrasportatori c/terzi, regolarmente iscritte e con contratto con il grossista stesso, trattasi di subappalto.</p>